

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1005/AV5 DEL 17/09/2014

**Oggetto: Affidamento in concessione bar interno ospedale di San Benedetto Tr. -
periodo 01/10/2014-31/03/2015.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

Di affidare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 163/2006, la gestione in concessione del bar interno, alle condizioni di cui all'allegata nota prot.n. 48108/2014, alla ditta EUROMENSE srl, per il periodo di mesi 6 (indicativamente dal 1/10/2014), salvo risoluzione anticipata in esito all'aggiudicazione definitiva della gara ed alla scadenza dei termini di eventuali ricorsi, al canone mensile di € 5.000,00 + IVA, di cui € 500,00 + IVA per le utenze da corrispondere bimestralmente in via anticipata.

Di dare atto che la somma complessiva di € 36.600,00 (IVA C.) sarà registrata al conto 0408010202 – cessione e gestione esercizi pubblici e macchine distributrici - del bilancio come segue:

- € 18.300,00 (IVA C.) al bilancio 2014;
- € 18.300,00 (IVA C.) al bilancio 2015.

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 5
Dott. Massimo Del Moro**

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA**

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modificazioni “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- Determina 785/2005ASURDG, 254/2006ASURDG e nota ASUR Prot. 6187 del 29/06/2006 concernenti la regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative, nelle quali si dispone una delega ai Direttori di Zona (ora di Area Vasta) per gli acquisti uguali o inferiori a 50 mila euro nelle more di apposito regolamento;
- Determina n. 573ASURDG del 04/08/2006 avente ad oggetto “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione” che disciplina l’acquisto di beni e servizi in economia, sulla base di quanto disposto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, prevedendo la possibilità per ciascuna ex Zona Territoriale di effettuare singoli acquisti di beni e servizi per un importo massimo di euro 50.000,00 IVA esclusa;
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla Legge 6 Luglio 2012 n. 94 ;
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Determina 742ASURDG del 28/09/2012 avente a oggetto “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” –Determinazioni”
- **DGRM n. 1750 del 27/12/2013** con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2014 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali, nei limiti indicati nell’ Allegato A al medesimo atto, nel quale si prevede
 - **la riduzione dell’1% rispetto ai budget 2013** per i costi gestionali
 - **il mantenimento delle risorse da destinare agli investimenti**, definite con Delibera Giunta Regionale n. 1798-2012, riferita alla gestione provvisoria 2013.
- **Determina 103ASURDG del 26/02/2014 con la quale il Direttore Generale ASUR, nel recepire il contenuto della DGRM n. 1750 del 27/12/2013, determina :**
 - di assegnare in via provvisoria ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi economici
 - di rimandare ad atto successivo l’assegnazione degli obiettivi sanitari e l’approvazione dei criteri di valutazione dei risultati attesi dai Direttori di Area Vasta
 - di stabilire che i Direttori di Area Vasta trasmettano entro il 05/03/2014 il piano di riconduzione dei costi nei limiti del budget assegnato con la presente determina e la proposta di suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per aggregati economici;

Premesso che

- con determina n. 45/DG ASUR del 24/01/2012 è stata indetta gara con procedura aperta per l’affidamento in concessione per anni 6 (sei) della gestione del bar con annessa rivendita di riviste e quotidiani presso lo stabilimento ospedaliero di San Benedetto del Tronto, per un importo a base d’asta di € 776.250,00 +

IVA, comprensivo di oneri di sicurezza;

- con determina n.544/DG ASUR del 01/07/2013 si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta prima in graduatoria, dell'affidamento in concessione per anni 6 della gestione del bar con annessa rivendita di riviste e quotidiani presso lo stabilimento ospedaliero di San Benedetto del Tronto, al canone annuo di € 191.000,00 + IVA, € 231.110,00 (IVA C.), per complessivi € 1.146.000,00 + IVA, € 1.386.660,00 (IVA C.),.
- Con determina DG ASUR n. 936 del 30/12/2013 si è proceduto all'esclusione dell'offerente classificato primo nella graduatoria ed al conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva, disposta con determina n.544/DG ASUR del 01/07/2013 nei confronti del concorrente primo in graduatoria, in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione presentata in gara dalla ditta aggiudicataria e dalla ditta avvalente, così come prescritto dall'art. 10 comma 8 del D. Lgs n. 163/2006, dai certificati dei casellari giudiziali è emerso che, sia il titolare della ditta aggiudicataria, sia il socio amministratore a tempo indeterminato della ditta avvalente, avevano riportato delle condanne penali non debitamente dichiarate in sede di gara per reati non depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna e che per queste ultime non era intervenuta alcuna pronuncia di revoca o di riabilitazione.
- In data 31/01/2014 è stato instaurato dalla ditta Tiffany Wine Bar di Schiavoni Patrizio ricorso dinanzi al T.A.R. Marche per l'impugnazione dell'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore, alla quale la stessa ditta, peraltro, in sede di giudizio, rinunciava. Con sentenza n. 580/2014 dep. 05/06/2014, il T.A.R. Marche respingeva integralmente il citato ricorso;
- Successivamente si è proceduto alla verifica dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 nei confronti della ditta Serenissima, seconda in graduatoria, verificando anche per la stessa fattispecie di decreti penali di condanna non dichiarati in sede di gara ed avviando, con nota prot.n. 2417 del 15/01/2014, un sub-procedimento in contraddittorio, per l'accertamento di eventuali situazioni di depenalizzazione, estinzione del reato e/o revoca o riabilitazione delle condanne. Le controdeduzioni trasmesse dalla ditta con nota prot.n. 434 del 29/01/2014 (acquisita al protocollo ASUR AVU n. 5531 del 30/01/2014), non evidenziavano dette situazioni ed alla luce della motivazioni di rigetto del ricorso, contenute nella sentenza n.580/2014 sopra citata, con nota prot.n. 30388 dell'11/06/2014 si comunica alla ditta stessa, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006, l'esclusione dalla procedura.
- Contro tale esclusione, in data 10 luglio la ditta Serenissima ha instaurato ricorso con istanza cautelare dinanzi al TAR Marche. Al momento il ricorso è ancora pendente, fatto salvo la pronuncia di rigetto del 30/07/2014 (decreto 304/2014) dell'istanza di misura cautelare "inaudita altera parte".
- Sono state nel frattempo espletate le verifiche ex art. 38 per la ditta Papillon, terza in graduatoria, con esito negativo per cui con nota prot.n. 49667 del 15/09/2014 è stata comunicata alla ditta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006.
- Le verifiche ex art. 38 per la ditta Euromense, quarta in graduatoria, hanno dato esito positivo in quanto la documentazione risulta regolare.

Poiché alla data odierna, per motivi cautelari, a causa del ricorso al TAR Marche, da parte della ditta Serenissima, non è opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, ma, nello stesso tempo, avendo la necessità di provvedere quanto prima alla riapertura del bar, chiuso ormai da ormai da 9 mesi, si propone di affidare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 163/2006, la gestione in concessione del bar interno, alla ditta EUROMENSE, quarta ditta in graduatoria e la cui verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara ha dato esito positivo, per il

periodo di mesi 6 salvo risoluzione anticipata in esito all'aggiudicazione definitiva della gara ed alla scadenza dei termini di eventuali ricorsi.

Con il presente atto si intende quindi procedere ad un affidamento temporale della gestione in concessione del bar interno, nelle more di definizione dell'iter giudiziario del ricorso pendente al TAR Marche non configurando il presente affidamento né un'anticipazione dell'aggiudicazione della gara indetta con DG ASUR n.45/2012 né un avvio in urgenza. Per cui con nota prot.n. 48108 del 9/09/2014, allegata al presente atto, a seguito di contrattazione vie brevi, sono state pattuite le condizioni economiche e non relative a tale affidamento, stabilendo un canone mensile di € 5.000,00 + IVA, di cui € 500,00 + IVA per le utenze da corrispondere bimestralmente in via anticipata.

Per tutto quanto esposto

SI PROPONE

Di affidare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 163/2006, la gestione in concessione del bar interno, alle condizioni di cui all'allegata nota prot.n. 48108/2014, alla ditta EUROMENSE srl, per il periodo di mesi 6 (indicativamente dal 1/10/2014), salvo risoluzione anticipata in esito all'aggiudicazione definitiva della gara ed alla scadenza dei termini di eventuali ricorsi, al canone mensile di € 5.000,00 + IVA, di cui € 500,00 + IVA per le utenze da corrispondere bimestralmente in via anticipata.

Di dare atto che la somma complessiva di € 36.600,00 (IVA C.) sarà registrata al conto 0408010202 – cessione e gestione esercizi pubblici e macchine distributrici - del bilancio come segue:

- € 18.300,00 (IVA C.) al bilancio 2014;
- € 18.300,00 (IVA C.) al bilancio 2015.

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vanna Vannucci

Il Direttore U.O.C Acquisti e Logistica
Dott. Pietrino Maurizi

Per il parere infrascritto:

La sottoscritta, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento
dichiara

che la somma complessiva di € 36.600,00 (IVA C.) sarà registrata al conto 0408010202 – cessione e gestione esercizi pubblici e macchine distributrici - del bilancio come segue:

- € 18.300,00 (IVA C.) al bilancio 2014;
- € 18.300,00 (IVA C.) al bilancio 2015.

per **Il Direttore U.O. Economico Finanziaria**
Il Funzionario delegato
Rag. Bruna Pelliccioni

- ALLEGATI -

Prot. n. 48108/09/09/2014/ASURAV5/SBPROVV7P

**SPETT.LE
EUROMENSE
VIA PESCARA 199
66013 CHIETI SCALO
FAX 0871.570105**

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del bar presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto

Nelle more di definizione dell'aggiudicazione della gara in oggetto, si chiede a Codesta Spett.le Ditta la disponibilità ad un eventuale affidamento in concessione della gestione del bar interno dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, per un periodo di mesi 6 (indicativamente dal 1/10/2014), salvo risoluzione anticipata in relazione all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla determina di indizione DG ASUR 45/2012, alle seguenti condizioni:

1. Premessa

Il concessionario dovrà garantire la gestione del servizio bar, facendosi carico delle dotazioni di arredo ed attrezzature necessarie per lo stesso a propria cura e spese. Il servizio sarà espletato a cura del concessionario a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo le norme del presente documento e della normativa di settore. Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio per il cliente. Dovrà essere pertanto perfetto sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico - sanitarie, nonché delle garanzie sulla continuità del servizio. Il concedente potrà per mezzo dei propri funzionari verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in qualsiasi momento contestare la qualità dei prodotti di vendita, chiedendone la immediata sostituzione. La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione del D.Lgs 114/1998 e restante normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed alla visibilità dei prezzi. Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero adeguato a garantire la perfetta continuità e la perfetta regolarità del servizio e secondo le norme igienico - sanitarie, retributive, assicurative e previdenziali. Nell'espletamento del servizio il personale dovrà indossare apposita divisa e cartellino di riconoscimento. L'esecuzione del servizio dovrà essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, in applicazione del D. Lgs n. 193/2007 e s.m.i. (HACCP) e ciò sia in relazione alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.

I suddetti locali, attualmente serviti da impianti elettrico, idrico, riscaldamento, telefonico, con utenze non separate dalla rete ospedaliera, verranno consegnati al concessionario nello stato in cui si trovano.

Eventuali lavori che si rendessero necessari per rendere a norma di legge (esistente o sopravvenuta) i suddetti locali ed impianti dovranno essere tempestivamente eseguiti a proprie spese a cura del concessionario, previa autorizzazione del Servizio Tecnico.

Detti locali saranno tenuti dal concessionario, per tutta la durata del contratto, in ottimo stato di conservazione e manutenzione, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso.

Gli eventuali danni ai locali e relativi impianti che venissero rilevati in corso di contratto o alla scadenza o eventuale risoluzione del contratto, dovranno essere risarciti dal concessionario all'Amministrazione.

Le riparazioni di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti sono a carico della ditta aggiudicataria.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessari in corso di durata del contratto, dovranno essere segnalati al Servizio Tecnico che provvederà in merito.

La ditta concessionaria non potrà apportare alcuna modifica strutturale ed impiantistica senza il consenso scritto dell'Amministrazione. Qualora tali modifiche siano state autorizzate, l'Amministrazione avrà la facoltà di richiedere, al termine del servizio, il ripristino senza dovere alcun indennizzo o compenso.

Si precisa che i locali sono concessi per il solo uso di gestione del bar interno, con divieto di mutamento di destinazione ed il compenso deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione della gestione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.

E' vietata, pertanto, la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario, dei locali - o parte degli stessi - di cui al presente articolo.

La messa a disposizione dei suddetti locali non configura in alcun modo locazione di unità immobiliare destinata ad attività commerciale e pertanto non sarà sottoposto alla disciplina delle locazioni urbane.

Data la peculiare caratteristica del servizio (esercizio situato all'interno dell'Ospedale e nel quale possono accedere coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno del Presidio – degenti, utenti, personale, visitatori-) per cui non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, la ditta concessionaria si impegna, senza riserva alcuna, a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo.

Alla cessazione del presente affidamento la ditta concessionaria dovrà provvedere, inderogabilmente entro i 10 giorni successivi, a propria cura e spese a rilasciare l'immobile libero dalle dotazioni di arredo ed attrezzature non di proprietà dell'Amministrazione.

2. Orario

L'orario di apertura del bar è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 21,00 continuativo, dal lunedì alla domenica per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

3. Prezzi

I prezzi di vendita per le tipologie sotto indicate (da riportare in listino esposto nel locale bar) da praticare saranno i seguenti:

- caffè espresso € 0,80
- cappuccino € 1,10
- brioche € 0,90
- bottiglia acqua naturale/frizzante in pet da ml. 500 € 0,80
- bottiglia bibite varie in pet da ml. 500 € 1,80
- bibita alla spina da cl. 25 € 1,50

Ai dipendenti dell'Amministrazione appaltante, dovrà essere praticata una **riduzione forfettaria di € 0,20 sul prezzo sopra indicato relativamente a: caffè, cappuccino, brioche ed acqua naturale/frizzante in pet da ml. 500.**

4. Colazioni donatori AVIS/Centro Trasfusionale

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura di colazione (caffè/cappuccino e brioche) ai donatori AVIS che effettuino la donazione presso il reparto ospedaliero. Tali colazioni saranno mensilmente fatturate dalla ditta concessionaria all'Amministrazione al costo di € 2,00 (IVA 10% C.) cad.

5. Oneri dell'aggiudicatario

In aggiunta agli obblighi previsti negli articoli che precedono il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese:

- al rispetto di tutte le normative e prescrizioni vigenti sopravvenute in corso di contratto, concernenti l'attività oggetto di affidamento ed all'acquisizione di ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa attività; in particolare il concessionario dovrà essere munito, preventivamente all'inizio dell'attività, delle prescritte autorizzazioni comunali in materia di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- a provvedere all'allestimento dei locali affidati ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature;
- a segnalare per iscritto al Servizio Tecnico la necessità di eventuali manutenzioni straordinarie dei locali. In assenza della suddetta segnalazione la stazione appaltante non risponderà dei danni derivanti dalla mancata manutenzione straordinaria.
- ad utilizzare i locali esclusivamente per l'attività interna, con divieto assoluto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti il contratto
- a provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni ecc relative alla gestione del servizio in concessione;
- alla pulizia e sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ordinaria e straordinaria del locale bar, nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili presenti e/o utilizzate per l'attività;
- alla raccolta e trasporto dei rifiuti presso i punti di stoccaggio indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall'attività espletata, nonché allo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;
- a conformarsi alle prescrizioni che saranno dettate dalla stazione appaltante in sede di DUVRI allegato al presente capitolato
- a comunicare in via preventiva, prima dell'avvio dell'attività, il listino dei prezzi e delle consumazioni.

5. Canone ed utenze

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione il **canone mensile di € 5.000,00 + IVA (di cui € 500,00 + IVA a titolo di rimborso forfettario per le utenze – energia elettrica, acqua e gas -)** previa emissione di fatturazione bimestrale anticipata.

Il pagamento delle fatture bimestrali dovrà essere corrisposto all'Amministrazione entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura.

La liquidazione del rateo spettante all'Amministrazione dovrà essere effettuata mediante versamento sui c/c bancario IT 87U0605502600 00000000 4737 intestato ad Area Vasta 5 – San Benedetto del Tronto presso Banca delle Marche – Agenzia n. 2 – Ancona.

In caso di ritardato pagamento, saranno applicati, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza (61° giorno dalla data di emissione della fattura). Il tasso è quello corrispondente all'EURIBOR a 6 mesi in vigore alla scadenza del termine di pagamento, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

6. Polizza fideiussoria

Al concessionario, prima dell'avvio del servizio, è richiesta la presentazione di una polizza fideiussoria di € 3.000,00 + IVA equivalente al 10% del valore del contratto di concessione, IVA esclusa.

7. Responsabilità del concessionario e Copertura Assicurativa

Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

Danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali ed alle medesime ricollegabili e da comportamenti anche omissivi del personale addetto si intendono assunte dal concessionario che ne risponderà in via esclusiva; l'amministrazione appaltante è quindi esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'impresa concessionaria nell'esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse.

In particolare il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati.

A tale proposito la ditta concessionaria è tenuta, prima della sottoscrizione del contratto, a fornire copia di apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni che abbia i seguenti requisiti minimi:

- assicurarsi la responsabilità civile verso terzi e dipendenti in conformità alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta l'attività svolta dalla ditta concessionaria e dedotta dal

presente documento ivi comprese le eventuali attività accessorie e complementari, nulla escluso né eccettuato;

- abbia un massimale di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e per anno;
- comprenda le seguenti garanzie:
 - danni da smercio dei prodotti a terzi;
 - danni da somministrazione di prodotti alimentari (cibi e bevande) a terzi sino a 12 mesi;
 - danni causati da eventuali subappaltatori;
 - precisazione che la qualifica di terzi si intende estesa a tutti i soggetti escluso solo il legale rappresentante della ditta concessionaria ;
 - danni derivanti dalla conduzione dei locali oggetto del contratto;

8. Controlli

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente documento ed, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

I controlli potranno riguardare a mero titolo esplicativo:

- condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza dei prodotti;
- qualità dei prodotti forniti anche con riferimento all'attività di rivendita dei quotidiani e riviste;
- modalità di svolgimento del servizio;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti D. Lgs. 155/1997 e D.Lgs. 193/2007;
- divieto assoluto di vendita di alcolici/superalcolici
- sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro nelle strutture sanitarie
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative, l'Amministrazione prenderà i provvedimenti di cui ai successivi punti 12 e 13.

I prodotti contestati o le irregolarità riscontrate dovranno essere rimossi con spese a totale carico del concessionario entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore dall'avvenuta contestazione.

9. Divieto di cessione

E' fatto altresì divieto all'aggiudicatario di compiere atti di disposizione, di qualsivoglia natura, dei locali adibiti a bar nei confronti di terzi.

Le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo comporteranno la risoluzione del contratto.

10. Divieto di pubblicità

È fatto assoluto divieto al concessionario di installare cartelli pubblicitari all'esterno dei locali bar ad esclusione delle insegne, le cui dimensioni di ubicazione dovranno essere concordate con il Servizio Tecnico.

Non è altresì consentito che nei locali stessi siano svolte attività promozionali o di vendita da parte di terzi.

11. Limite nelle somministrazioni e nella conduzione del bar

E' fatto assoluto divieto di vendita di tabacchi, alcolici e superalcolici ai dipendenti in orario di servizio, in applicazione della L. 125/2001, così come ripreso all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs n. 106/2009, art. 41 comma 3.

E' vietata l'installazione di videogiochi e divertimenti di qualsiasi genere. E' consentita l'installazione di distributori di ricariche e schede telefoniche in sedi da concordare con il Servizio Tecnico.

La vendita può essere effettuata unicamente all'interno dei locali concessi.

È vietata l'installazione di tavolini esterni ai locali.

12. Contestazioni e penali

Nelle ipotesi di accertata violazione da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, degli obblighi previsti nel presente documento, l'Amministrazione provvederà all'applicazione nei confronti del concessionario medesimo delle penali, variabili da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000, recuperabili mediante apposita fatturazione o mediante trattenuta sul deposito cauzionale, con particolare riferimento a:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'effettivo inizio dell'erogazione del servizio;
- manifesto atteggiamento di maleducazione del personale del concessionario verso terzi;
- insufficiente pulizia dei locali, arredi, ecc.;
- inosservanza orario di apertura e chiusura;
- scarsa qualità degli alimenti e bevande distribuite;
- mancato rispetto dei prezzi come da listino;
- scarsa qualità del confezionamento di cibi;
- non corretto stato ed uso dei locali, impianti, arredi e attrezzature;
- scarsa igiene generale dei locali, attrezzature e personale;
- violazione divieti in materia di pubblicità, giochi, esposizione di tavoli esterni,
- violazione di altri obblighi per i quali non è espressamente prevista la revoca della concessione

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza all'aggiudicatario con termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte del concessionario medesimo fermo restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

Oltre la terza delle infrazioni sopra elencate si procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto specificato nel successivo punto 13.

13. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti qualora ricorrano una delle seguenti fattispecie:

- nei casi previsti dal presente documento, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ed attraverso dichiarazione scritta al titolare dell'Impresa a norma dell'art. 1456 del codice civile;
- In caso di ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali già oggetto di applicazione delle penali di cui al precedente punto 12 e comunque dopo tre contestazioni scritte relative al servizio;
- In caso di cessione totale o parziale del contratto o dei locali da parte del concessionario;
- frode, cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico del concessionario;
- mancato rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente;
- mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti al punto 5;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e igiene del lavoro;
- variazione dei prezzi al listino non autorizzati dall'Amministrazione;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- revoca, da parte delle competenti autorità, delle autorizzazioni di legge rilasciate al concessionario per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento.
- In qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile e quando l'inadempienza contrattuale sia ritenuta comportare grave pregiudizio all'attività assistenziale;
- In caso di violazione delle norme in materia di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136/2010

La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, nonché l'addebito a carico dello stesso concessionario dei danni subiti dall'Amministrazione per spese dirette o conseguenti sostenute a causa delle inadempienze o colpe, compreso quello derivante dall'affidamento del servizio stesso ad altra ditta, riservandosi la possibilità di affidare il servizio ad altra ditta..

Nulla sarà dovuto al concessionario per eventuali migliorie realizzate nei locali. In caso di risoluzione la ditta concessionaria è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, fino al subentro della nuova impresa.

Si prega restituire copia del presente documento, datato e firmato per accettazione, entro il

Al documento dovrà essere allegata:

- a) copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- b) copia della polizza fideiussoria di cui al punto 6.
- c) copia della polizza assicurativa di cui al punto 7.

Distinti saluti

vanna vannucci
tel. 0735.793263 – fax 0735.793.271
vanna.vannucci@sanita.marche.it

**PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DATA E FIRMA_____**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Vanna Vannucci**

ALBO PRETORIO